



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI  
CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA - REGGIO CALABRIA

ORDINANZA

Il Capo del circondario marittimo di Reggio Calabria:

VISTO: il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 197 recante "*Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE*";

VISTA: la legge 31.12.1982 n. 979 rubricata "*Difesa del Mare*";

VISTA: la legge 28.01.1994 n. 84 inerente "*Riordino della legislazione portuale*", come successivamente modificata ed integrata ed il D.M. 14.11.1994 relativo alla sua attuazione;

VISTO: il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 recante "*Norme in materia ambientale*", come successivamente modificato ed integrato;

VISTO: il Decreto Ministeriale datato 01.04.1998, rubricato "*Modello e Formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli artt. 15 e 18 del D. Lgs 05.02.1997 n.22 ora artt. 193 e 195 del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152*";

VISTO: il D.L. 28.12.2001 n. 452, convertito con legge 27.02.2002, n. 16 inerente "*Disposizioni urgenti in materia di smaltimento di olii esausti*";

VISTO: il D.M. 22.05.2001 del Ministero della Sanità recante "*Gestione e distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali*";

VISTO: il D.P.R. 15.07.2003, n. 254 "*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179*";

VISTO: Il Reg. (UE) 2017/352, il quale istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti;

VISTO: il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare 12 maggio 2016, n. 101 recante "*Regolamento recante l'individuazione delle modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplosivi, compresi quelli scaduti, e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso*";

- VISTA: la legge 29.09.1980 n. 662 "*Ratifica della Convenzione Marpol*";
- VISTO: il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare n. 269 del 17/11/2005 inerente "*Individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti da navi ammessi alle procedure semplificate*";
- VISTA: la Direttiva del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB/2005/6759/B01 in data 29.07.2005, con cui si dispone l'estensione del divieto di scarico delle acque nere nei porti alle unità da diporto omologate al trasporto inferiore a 15 persone;
- VISTA: la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Ufficio legislativo - n. GAB/2009/0013973/UL in data 16.06.2009, in cui viene delineato il riparto di competenze tra le Autorità marittime e gli Enti regionali in materia di predisposizione degli studi ambientali previsti dalla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 relativamente ai cd. "*porti minori*", ove non risulta istituita l'AdSP;
- VISTO: il vigente "*Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico*", ai sensi dell'art. 5, comma 6 del D. Lgs. 182/03, adottato con ordinanza n. 02/2008 in data 26.02.2008, afferente i porti del Circondario marittimo di Reggio Calabria;
- VISTO: il provvedimento n. 6009 in data 01.08.2007 dell'allora Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza ambientale della Regione Calabria, con il quale è stato approvato il Piano adottato con la richiamata ordinanza n. 02/2008, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5 del precedente D.Lgs. 182/2003 e s.m.i.;
- VISTA: la propria successiva ordinanza n. 05/2010 in data 27.01.2010 recante "*Disposizioni per la tutela ambientale nel Circondario marittimo di Reggio Calabria*", con la quale è stato modificato l'allegato alla precedente ordinanza n. 02/2008;
- TENUTO CONTO CHE: a seguito dell'istituzione dell'Autorità di Sistema portuale dello Stretto con sede a Messina, avvenuta con l'articolo 22-bis della legge 136/2018, i porti di Reggio Calabria, di Melito Porto Salvo (*Saline Ioniche*) e di Villa San Giovanni (*porto commerciale*) sono rientrati nella circoscrizione territoriale di tale ente, il quale pertanto ha assorbito le funzioni amministrative previste dal D.Lgs. 197/2021 e prima della sua entrata in vigore dal precedente D.Lgs. 182/2003;
- TENUTO CONTO CHE: dall'adozione del vigente "*Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico*", non vi sono state variazioni significative della tipologia e consistenza del traffico marittimo nei porti di riferimento del Circondario marittimo di Reggio Calabria, tali da comportare effetti significativi sull'ambiente non precedentemente considerati;

- VISTO: il verbale della riunione tenutasi in data 13 luglio 2021 presso la sede della Capitaneria di porto di Reggio Calabria *(con la partecipazione della Regione Calabria – Dipartimento Territorio e tutela dell’Ambiente - in video conferenza - ed i comuni di Villa San Giovanni, Scilla e Bagnara Calabria, quale momento di consultazione periodica e valutazione del vigente piano portuale per la raccolta e la gestione dei rifiuti prodotti dalle navi dei porti minori, ricadenti nel Circondario Marittimo di competenza, nonché la successiva corrispondenza intercorsa per effetto della stessa riunione;*
- RITENUTO: necessario aggiornare il vigente *“Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico”, ai sensi dell'art. 5, comma 7 del D. Lgs. 197/2021, al fine di escludere dalla pianificazione i porti maggiori di Reggio Calabria, di Melito Porto Salvo (Saline Ioniche) e di Villa San Giovanni (porto commerciale), nonché per adeguarlo alla recente novella legislativa contenuta nel D.Lgs. 197/2021;*
- VISTA: la propria nota n. 36989 in data 17.09.2021 con la quale è stata richiesta l’intesa alla Regione Calabria – Dipartimento Territorio e tutela dell’Ambiente, in merito alla revisione del vigente Piano, a mente dell’articolo 5, comma 4, del richiamato D.Lgs. 197/2021;
- VISTA: la propria nota n. 46473 in data 17.11.2021 con la quale è stata reiterata la richiesta l’intesa alla Regione Calabria – Dipartimento Territorio e tutela dell’Ambiente, in merito alla revisione del vigente Piano;
- VISTA: la propria nota n. 50735 in data 16.12.2021 con la quale è stato formulato l’ennesimo tentativo d’intesa con il competente Dipartimento regionale;
- VISTO: il foglio n. 554355 del 23.12.2021 della Regione Calabria – Dipartimento Territorio e tutela dell’Ambiente, con il quale, il predetto Dipartimento ha espresso l’avviso che l’onere di avviare le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 – Parte II (VAS e VIA) risulterebbe a carico di questa Autorità marittima in qualità di soggetto proponente;
- VISTA: la nota n. 52451 in data 30.12.2021, con la quale la scrivente, nel riscontrare il suddetto foglio n. 554355 in data 23.12.2021, ha richiamato i contenuti della circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Ufficio legislativo - n. GAB/2009/0013973/UL in data 16.06.2009, laddove il predetto Ufficio legislativo testualmente recita *“.....l’Autorità marittima, infatti, è soggetto che non presenta istituzionalmente e funzionalmente caratteristiche tali da rendere ipotizzabile, per la stessa, il possesso di competenze tecnico/specialistiche idonee a realizzare in modo completo ed autonomo, una procedura complessa come quella individuata, né tantomeno la – altrettanta*

*necessaria – piena conoscenza delle pianificazioni operate dall’Ente deputato alla gestione territoriale.....” ed inoltre, “.....In virtù di quanto sopra esposto, ed avuto riguardo in particolare alle considerazioni svolte in relazione alle competenze tecniche ed alle funzioni istituzionali delle Autorità marittime, si ritiene che la predisposizione dello studio previsto dal comma 2 dell’articolo 5 del DPR 357/1997 (ora articolo 19 della Parte seconda del D.Lgs 152/2006) costituisce una competenza devoluta alla regione ...”;*

PRESO ATTO: che il competente Ente regionale, nonostante le considerazioni espresse dalla scrivente, da ultimo con la nota di cui al precedente alinea, non ha inteso formulare alcun parere in merito alla revisione del vigente Piano né rilasciare l’intesa;

RITENUTO NECESSARIO: alla luce delle considerazioni espresse in precedenza, soprattutto in merito all’assenza di variazioni significative della tipologia e consistenza del traffico marittimo nei porti di riferimento dalla data di adozione del precedente strumento di pianificazione, ed in relazione alle richieste formulate al competente Ente regionale rimaste ad oggi inevase, procedere comunque alla revisione del vigente Piano approvato con la precedente ordinanza n. 02/2008 in data 26.02.2008;

VISTI: gli art. 17, 30, 64, 68, 71, 81 del Codice della Navigazione (R.D. 30.03.1942 n. 327), e gli artt. 23, 27, 59, 77, 82, del relativo Regolamento d’Esecuzione (D.P.R. 15.02.1952 n. 328).

## **RENDE NOTO**

La presente ordinanza aggiorna, ai sensi dell’articolo 5, comma 7, del D. Lgs. 197/2021, il *"Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui del carico dei porti dei porti di Villa San Giovanni (porticciolo turistico), Scilla e Bagnara Calabria"*, già adottato con la propria precedente ordinanza n. 02/2008 in data 26.02.2008.

## **ORDINA**

### **Art. 1 – Disposizioni generali.**

E’ approvato l’annesso Regolamento rubricato *"Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui del carico dei porti dei porti di Villa San Giovanni (porticciolo turistico), Scilla e Bagnara Calabria"*, il quale costituisce parte integrante della presente ordinanza ed **entra in vigore il 1 febbraio 2022** ed abroga la propria precedente ordinanza n. 02/2008 in data 26.02.2008.

## **Art. 2 – Sanzioni.**

I trasgressori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca diverso reato o altro illecito amministrativo, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 197/2021, degli artt. dal 255 al 258 del D.Lgs. n. 152/2006, degli artt. 1166 e 1174 del Codice della Navigazione, dell'art. 53, comma 3 del D. Lgs. n. 171/2005 e ss.mm. e ii. e saranno responsabili, anche in termini di oneri di ripristino di eventuali danni all'ecosistema, a persone, animali e cose.

E' fatta salva, in ogni caso, la possibilità per l'Autorità Marittima di procedere alle ispezioni di cui all'art. 11 del D. Lgs. 197/2021, nonché - in caso di accertata violazione delle pertinenti norme - di procedere all'adozione delle misure amministrative di cui all'art. 11.3 dello stesso decreto.

## **Art. 3 – Pubblicità.**

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente ordinanza, la cui diffusione, oltre all'Albo d'Ufficio, sarà assicurata mediante:

- a) trasmissione alla Regione Calabria, per le valutazioni di competenza in merito alla predisposizione dello studio di cui all'articolo 19 della Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e per l'acquisizione di ogni altra valutazione di compatibilità ambientale inerente al piano di raccolta, nonché per l'integrazione nel piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del richiamato D.Lgs. 152/2006;
- b) trasmissione ai comuni competenti, per l'attivazione delle procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del D.Lgs. 197/2021;
- c) trasmissione agli operatori marittimi e portuali, alle società concessionarie di porti ed approdi turistici, a concessionari di pontili ed ormeggi per conto terzi ed a cooperative ed imprese di pesca, con obbligo di pubblicizzazione in luoghi appropriati (*anche a mezzo cartellonistica e note informative*);
- d) trasmissione a tutte le altre amministrazioni interessate;
- e) inserimento nel sito web <http://www.guardiacostiera.gov.it/reggio-calabria>.

Reggio Calabria (*data acquisizione su sistema documit*)

IL COMANDANTE  
CA (CP) Antonio RANIERI  
(documento sottoscritto con firma digitale)



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI  
CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA - REGGIO CALABRIA

**REGOLAMENTO**

**PIANO RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI  
DEL CARICO DEI PORTI DI VILLA SAN GIOVANNI (PORTICCIOLO TURISTICO),  
SCILLA E BAGNARA CALABRA, AI SENSI DEL D.LGS.8 NOVEMBRE 2021, N.197**

**(PREMESSA)**

Allo scopo di effettuare una valutazione preliminare sulla necessità di avviare le procedure di revisione del vigente Piano portuale per la raccolta e gestione dei rifiuti prodotti a bordo delle navi e dei residui del carico per i porti del Circondario Marittimo di Reggio Calabria, si ritiene utile preliminarmente dare una descrizione sintetica del Circondario Marittimo di Reggio Calabria.

Questo si estende dal Comune di Seminara al Comune di Casignana e ricomprende i seguenti porti: Reggio Calabria, Villa San Giovanni (porto commerciale e porticciolo turistico), Scilla, Bagnara Calabra e Melito Porto Salvo (Saline Ioniche).

Tra questi i porti di maggior rilevanza sono quelli di Reggio Calabria, Villa San Giovanni (porto commerciale) e Melito Porto Salvo (Saline Ioniche).

Tali ultimi tre porti, tuttavia, a seguito della loro inclusione nell'ambito della circoscrizione dell'Autorità di Sistema portuale dello Stretto con sede a Messina (istituita ai sensi dell'articolo 22-bis della Legge 136/2018), sono stati inseriti nella giurisdizione territoriale di quest'ultimo Ente cui è devoluta anche la gestione dei rifiuti prodotti dalle navi.

Pertanto gli stessi sono da escludere dalla presente pianificazione, la quale afferisce esclusivamente i seguenti porti: Villa San Giovanni (porticciolo turistico), Scilla e Bagnara Calabra.

Benché il porticciolo turistico di Villa San Giovanni, al momento, viene utilizzato solo nel periodo estivo, la stagionalità non incide sulla pianificazione in quanto è sempre identica la tipologia delle unità che vi ormeggiano.

In considerazione che la quasi totalità del traffico marittimo che interessa i 3 porti rientranti nella presente pianificazione riguarda unità navali esentate dall'obbligo di notifica, ai sensi dell'articolo 6, D.Lgs. 197/2021, non si possiedono dati statistici sulla quantità e tipologia di rifiuti prodotti.

Tutto ciò premesso, tenuto conto della tipologia dei traffici marittimi esistenti si ritiene, in ossequio altresì all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 197/2021, che una serie di cassonetti

presenti in porto (per le diverse tipologie di rifiuti), unitamente alla previsione di realizzazione di un'isola ecologica sia sufficiente a far fronte alle esigenze di che trattasi.

Per quanto precede, relativamente ai rifiuti prodotti in particolare dalle unità da diporto e da pesca che rappresentano la quasi totalità del traffico che interessa i porti ricadenti nella presente pianificazione, si rimanda agli articoli del presente Regolamento che disciplinano un sistema di conferimento, raccolta e smaltimento mediante le Ditte incaricate o affidatarie di tale servizio o mediante le apposite Ditte autorizzate, ai sensi dell'arti. 68 del codice della navigazione, alla raccolta e smaltimento dei rifiuti di bordo,.

Per l'esiguità dei quantitativi conferiti e il limitato numero di approdi di unità navali i 3 porti del Circondario marittimo rientranti nella presente pianificazione non necessitano, all'attualità, della realizzazione di un impianto portuale di raccolta e gestione dei rifiuti di bordo e dei residui del carico di maggiori capacità.

## **Articolo 1**

### **(Definizioni)**

Ai fini del presente Regolamento, si intendono integralmente richiamate tutte le definizioni contenute all'articolo 2 del D.Lgs. 197/2021.

I rifiuti prodotti dalla nave sono considerati rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152. In particolare sono considerati rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, lettera f) del richiamato decreto, ad eccezione dei rifiuti prodotti dai passeggeri e dall'equipaggio e dei rifiuti accidentalmente pescati che sono considerati rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), del medesimo decreto legislativo.

## **Articolo 2**

### **(Ambito di applicazione)**

2.1 Il "Piano" si applica ai rifiuti ed ai residui del carico prodotti dalle navi (compresi i pescherecci e le unità da diporto), a prescindere dalla loro bandiera, ad esclusione delle navi militari da guerra ed ausiliarie o di altre navi possedute o gestite dallo Stato (se impegnate solo per servizi statali a fini non commerciali) che fanno scalo o che operano nei porti di Villa San Giovanni (porticciolo turistico), Scilla, Bagnara Calabria.

2.2 Il "Piano" non si applica alla:

a) gestione di materiali provenienti dal fondale marino, compreso quello portuale, ovvero da specchio acquei salmastri, nonché costituenti approdi fluviali o della terraferma;

b) gestione di rifiuti originati da attività umane e da cicli naturali e produttivi che si svolgono sulla terraferma;

c) navi in fase di costruzione, allestimento, manutenzione e riparazione presso cantieri navali (in tal caso i responsabili dei cantieri provvedono direttamente al conferimento dei rifiuti ai sensi della normativa applicabile al proprio ciclo di produzione);

d) navi in disarmo.

### **Articolo 3**

#### **(Obbligo di notifica)**

3.1 L'operatore delegato dall'armatore o dal comandante della nave, l'agente raccomandatario, o il comandante di una nave che rientra nel campo di applicazione del D.Lgs. 196/2005 (navi > 300 GT – navi da diporto > 45 metri lunghezza), deve adempire agli obblighi di notifica di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 197/2021, con la compilazione del modulo di cui all'allegato "A" e con la trasmissione delle informazioni in esso riportate all'Autorità Marittima del porto di scalo, da effettuarsi:

- Almeno 24 ore prima dell'arrivo in porto o rada;
- Prima della partenza dal porto di scalo precedente, se la durata del viaggio è inferiore a 24 ore;
- Non appena la destinazione del porto è nota, qualora conosciuta a meno di 24 ore dall'arrivo.

3.2 Copia del modulo con le informazioni ad esso contenute, deve essere conservato a bordo fino al successivo porto di scalo e messo a disposizione dell'Autorità marittima, qualora richiesto o in sede di ispezione.

3.3 Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai pescherecci di stazza inferiore ai 300 GT.

### **Articolo 4**

#### **(Conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico)**

4.1 I rifiuti prodotti dalle navi, i residui del carico e i rifiuti associati al carico, di cui agli annessi I, IV e V della Marpol 73/78, sono considerati rifiuti ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006.

4.2 Il comandante della nave, prima della partenza, deve conferire i rifiuti prodotti dalla nave all'impianto portuale di raccolta presente in porto, secondo le modalità stabilite all'articolo 7 del D.Lgs. 197/2021. Al momento del conferimento il soggetto gestore dell'impianto compila il modulo di cui all'allegato 3 del citato decreto, consegnandone copia al comandante della nave. Le navi rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 196/2005 dovranno attenersi alle ulteriori prescrizioni contenute nel medesimo articolo, relativamente alle modalità di comunicazione elettronica delle informazioni.

4.3 Lo stesso gestore dell'impianto portuale deve provvedere agli adempimenti relativi alla comunicazione annuale ed alla tenuta dei registri previsti agli articoli 189 e 190 del

Decreto Legislativo n. 152 del 2006 in attuazione dell'art. 4 comma 8 del D. Lgs. N. 197/2021.

4.4 La ditta incaricata dovrà conferire i rifiuti provenienti da bordo, già differenziati nella raccolta, presso gli impianti di smaltimento autorizzati.

4.5 Gli oneri relativi alla raccolta e smaltimento sono a carico del produttore del rifiuti richiedente.

4.6 Le navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari nei porti rientranti nella presente pianificazione, possono essere esentate dall'Autorità marittima dagli obblighi di cui agli articoli 6, 7 comma 1 ed 8 del D. Lgs. N. 197/2021.

Pertanto, non hanno l'obbligo di conferire i rifiuti prodotti o i residui del carico prima di lasciare ciascuno dei porti di approdo e devono fornire le informazione previste con il modulo di cui all'allegato "A" in forma cumulativa e con cadenza settimanale all'Autorità marittima del Porto base di scalo ove normalmente conferiscono i rifiuti prodotti. Le informazioni di cui il modello "A" devono altresì essere presentate ogni tal volta che le suddette unità procedono al conferimento.

## **Articolo 5**

### **(Modalità di conferimento dei rifiuti)**

5.1 I rifiuti prodotti dalle navi devono essere preventivamente suddivisi a bordo secondo le tipologie previste dalle normative nazionali ed internazionali applicabili raggruppati in frazioni merceologiche omogenee.

5.2 Per le finalità di cui il seguente articolo, il comando di bordo deve predisporre idonei contenitori e appropriati spazi di raccolta accuratamente assegnati per tipologia di rifiuto.

I rifiuti di bordo di cui all'annesso V della Marpol 73/78, saranno raggruppati in :

- Plastica (compresi cavi e reti sintetiche);
- Vetro, alluminio e altri metalli riciclabili (ferro, rame etc.);
- Carta, materiali cartacei e di fibra vegetale per imballaggio;
- Rifiuti alimentari di cucina;
- Pile e batterie esauste;
- Legno e legname;
- Rifiuti farmaceutici;
- Rifiuti speciali pericolosi e non.

5.3 Dall'obbligo di suddivisione a bordo dei rifiuti di cui al comma precedente, sono esonerate le navi non soggette agli obblighi di notifica previste al precedente articolo 3, i cui comandanti, conduttori o capi barca devono, comunque, accertarsi che si proceda almeno al conferimento differenziato a terra degli stessi, opportunamente confezionati, secondo le disposizioni di cui al successivo art. 6.

5.4 Al fine di un efficace raggiungimento dell'obiettivo si ritiene necessario che su tutte le navi, per quanto possibile e praticabile, nei locali destinati all'equipaggio o frequentati dai

passaggeri, siano collocati idonei avvisi in diverse lingue, tra cui l'inglese, illustranti il divieto generale di discarica in mare dei rifiuti e dell'obbligo di rispettare la raccolta differenziata degli stessi.

5.5 Il conferimento delle acque di sentina avviene mediante mezzo autobotte, che si collega all'unità navale a mezzo di idonea manichetta, in maniera tale che i liquidi di che trattasi vengano pompate nell'autobotte stessa senza percolazione degli stessi. Per le relative operazioni di recupero/smaltimento la ditta incaricata del servizio dovrà conferire i rifiuti provenienti da bordo esclusivamente presso gli impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente.

## **Articolo 6**

### **(confezionamento dei rifiuti)**

6.1 I rifiuti da conferire devono essere collocati in appositi contenitori, cisterne o sacchi stagni, realizzati in maniera tale che non si verifichino perdite, dispersioni o esalazioni durante il loro normale uso o raccolta, e riempiti in modo tale che il loro peso e volume non ne impedisca la maneggevolezza.

6.2 I sacchi o contenitori contenenti i rifiuti dovranno essere chiusi e raccolti in idonei spazi a bordo, in attesa del ritiro da parte della ditta autorizzata. Tali contenitori devono essere periodicamente puliti e disinfettati.

6.3 Il personale di bordo deve adottare ogni cautela affinché, durante la produzione e il confezionamento dei rifiuti, non si verifichi la dispersione anche accidentale degli stessi a bordo e nell'ambiente circostante.

6.4 I rifiuti classificati pericolosi, secondo la vigente normativa, devono essere confezionati conformemente alle disposizioni in materia in atto vigenti sul territorio nazionale, e separati da ogni altra tipologia di rifiuti.

6.5 Le operazioni di trasbordo dei rifiuti sulle imbarcazioni o sui mezzi terrestri adibiti alla raccolta degli stessi devono essere eseguite, da parte del personale di bordo e della ditta autorizzata che svolge il servizio, con rapidità, fermo restando l'obbligo di adottare ogni possibile cautela per prevenire la fuoriuscita, ancorché accidentale di rifiuti.

## **Articolo 7**

### **(Deroghe)**

7.1 E' fatto obbligo a tutte le navi che fanno scalo o che stazionano nei porti e nelle rade indicati al precedente articolo 2, di conferire i rifiuti prodotti ed i residui del carico secondo le modalità previste agli articoli 4, 5, e 6.

7.2 In deroga alla disposizione di cui al comma precedente, la nave può proseguire verso il successivo porto di scalo senza aver adempiuto al conferimento a terra, previa

autorizzazione dell’Autorità Marittima, purché il comandante della nave, ai sensi dell’art. 7 comma 4 del D.Lgs. n. 197/2021, ne faccia specifica richiesta e dichiarare espressamente sotto la sua diretta responsabilità, che la nave ha una capacità di stoccaggio sufficiente per i rifiuti già prodotti e accumulati e per quelli che saranno prodotti fino all’arrivo nel successivo porto di conferimento. L’Autorità Marittima del porto di scalo, sulla base delle informazioni fornite ed indicate dal comandante della nave nel modello di cui all’allegato “A”, può concedere la suddetta autorizzazione, eventualmente richiedendo, se ritenuto necessario, il parere preliminare dell’Ufficio di sanità marittima e/o del chimico del porto.

7.3 L’Autorità Marittima, qualora ravvisi che nel porto di conferimento non siano disponibili impianti adeguati o nel caso in cui detto porto non è conosciuto o sussiste il rischio che i rifiuti vengano scaricati a mare, richiede alla nave di conferire i rifiuti prodotti o i residui del carico prima di lasciare il porto.

7.4 Ai rifiuti sanitari ed alimentari prodotti a bordo delle unità che effettuano tragitti internazionali, si applicano le disposizioni vigenti in materia e sono soggetti al controllo e alla vigilanza da parte dell’Ufficio di sanità marittima e degli Uffici veterinari di confine del porto.

## **Articolo 8** **(Ispezioni)**

8.1 Ai fini del presente Regolamento, l’ispezione si renderà necessaria qualora:

- La notifica di cui all’art. 3 non venga eseguita;
- O seppur resa risulti palesemente incongrua;
- Riguardi unità navali non contemplate dal seguente Regolamento o che presentino problematiche specifiche accertate.

8.2 Per l’esecuzione delle ispezioni a bordo, l’Autorità Marittima del porto di scalo può richiedere il parere o l’intervento dell’Ufficio di sanità marittima e/o del chimico del porto, ritenuto competente ad esprimersi in materia.

8.3 Gli oneri economici riferiti al parere/intervento di competenza di tali Enti o soggetti sono da intendersi a carico del comando della nave o dell’agente marittimo raccomandatario.

8.4 L’Autorità marittima che accerti l’inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento può negare le spedizioni di cui agli articoli 179 e 181 del Codice della navigazione, fino a quando la nave non abbia provveduto ad ottemperare alle prescrizioni impartite.

8.5 Nel caso in cui la nave abbia lasciato il porto in violazione al presente Regolamento, l’Autorità Marittima provvede ad informare l’Autorità Marittima del successivo porto di scalo per le azioni di competenza.

8.6 E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'ordinanza di approvazione del presente Regolamento.

## **Articolo 9**

### **(Divieti)**

9.1 Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di scarico in mare di rifiuti da navi previste dalla Convenzione Internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi (MARPOL 73/78) e dalla legge 979/7982 e ferme restando le disposizioni di cui all'art. 192 del D.Lgs. 152/2006, nelle aree di giurisdizione del Circondario Marittimo di Reggio Calabria è vietato:

- Gettare rifiuti di ogni genere negli specchi acquei portuali, nelle aree portuali e nell'ambito del demanio marittimo e del mare territoriale di giurisdizione;
- Depositare, abbandonare o disperdere sulle banchine o nelle altre aree portuali, comprese quelle assentite in concessione, qualsiasi genere di rifiuto (reti, cavi, fusti di olio esausto, batterie, imballaggi, etc.);
- Effettuare scarichi in mare dai servizi igienici di bordo delle unità da diporto nell'ambito dei porti, degli approdi o presso gli ormeggi dedicati alla sosta delle imbarcazioni, nonché entro il limite previsto per le spiagge frequentate dai bagnanti.

9.2 E' consentito lo scarico in mare dei liquami non trattati a norma MARPOL 73/78 per tutte le unità da diporto esistenti e nuove, omologate per il trasporto di un numero di persone inferiore a 15 e dotate di servizi igienici, purché lo stesso avvenga oltre il limite delle 3 (tre) miglia dalla costa, in navigazione con rotta fissa ed alla velocità massima consentita.

9.3 Alle unità da diporto nuove omologate per il trasporto di un numero superiore a 15 persone, si applica la normativa MARPOL.

9.4 Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui alla Parte Terza – Titolo V e Parte IV – Titolo VI – Capo I – del decreto legislativo n. 152/2006, chiunque si renda responsabile della violazione dei divieti di cui al presente articolo è tenuto a precedere alla rimozione, all'avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti per mezzo delle ditte autorizzate nonché al ripristino ed alla bonifica dello stato dei luoghi.

## **Articolo 10**

### **(Disposizioni particolari per le unità di diporto)**

10.1 Tutte le unità da diporto ormeggiate o che approdano o stazionano presso circoli nautici o velici, cantieri nautici o di rimessaggio, porti o approdi turistici, darsene turistiche o pontili, esistenti nell'ambito dei porti di cui al precedente articolo 2 devono conferire i rifiuti prodotti, di cui all'annesso V alla Marpol 73/78, in modo differenziato e per il tramite dei responsabili o dei titolari di concessione demaniali marittime interessati alla gestione

dell'approdo, del circolo e del cantiere, i quali sono tenuti ad osservare le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

10.2 Tutte le unità da diporto che approdano o stazionano nei porti soggetti alla presente pianificazione, al di fuori delle aree indicate al comma precedente, provvedono a conferire i rifiuti prodotti di cui sopra, avvalendosi dei cassoni o contenitori installati a terra, il cui servizio di raccolta e smaltimento è demandato alle ditte affidatarie o incaricate del servizio da parte dei Comuni competenti per territorio o, in mancanza, alle ditte autorizzate ai sensi dell'articolo 68 del Codice della Navigazione. Per quanto concerne il conferimento dei rifiuti solidi urbani o assimilati, gli stessi devono essere conferiti negli appositi cassonetti o contenitori, secondo le modalità indicate dai Comuni competenti per territorio.

10.3 Tutte le unità da diporto devono conferire i rifiuti prodotti di cui agli annessi I e IV della Marpol 73/78, direttamente o per il tramite dei titolari o responsabili degli approdi turistici, darsene, pontili, cantieri o circoli in regime di concessione demaniale marittima, alle ditte affidatarie o incaricate del servizio da parte dei Comuni competenti per territorio o, in mancanza, alle ditte autorizzate ai sensi dell'articolo 68 del Codice della Navigazione. In tal caso, i responsabili delle strutture devono osservare gli adempimenti previsti all'art. 4, punto 4.3, del presente Regolamento.

## **Articolo 11**

### **(Disposizioni particolari per le unità da pesca)**

11.1 Le unità da pesca che approdano o stazionano nell'ambito dei porti di cui al precedente articolo 2 devono conferire in modo già differenziato, per quanto praticabile, i rifiuti prodotti a bordo ed i residui del carico, secondo le modalità indicate nell'articolo precedente.

11.2 L'attività di raccolta e conferimento può anche essere gestita, per i propri associati, dalle associazioni o cooperative di pesca, laddove costituite od esistenti, previa autorizzazione/nulla osta della amministrazione comunale per gli aspetti di competenza. In tal caso si estendono alle stesse gli adempimenti previsti all'art. 4, punto 4.3, del presente Regolamento.

## **Articolo 12**

### **(Disposizioni particolari per le ditte autorizzate)**

12.1 Salvo quanto previsto dall'art. 4, punto 4.3 e 4.4 e dall'art. 6 del presente Regolamento, le ditte autorizzate alla raccolta dei rifiuti e dei residui del carico nell'ambito dei porti di cui al precedente articolo 2, devono:

- Adempire alle formalità previste dall'Ordinanza n. 26/2013 in data 16 maggio 2013;
- Essere iscritte nei registri di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione tenuti dalla capitaneria di Poro di Reggio Calabria

- Essere iscritte all'albo nazionale delle imprese che esercitano l'attività di raccolta, smaltimento e gestione dei rifiuti;
- Comunicare le tariffe applicate per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti di bordo e dei residui del carico;
- In caso di attività svolta con l'ausilio di mezzi nautici, essere titolari di licenza di concessione di cui all'art. 60 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione.

12.2 Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento deve ricomprendere:

- a) La raccolta differenziata dei rifiuti di bordo delle navi richiedenti;
- b) La raccolta dei rifiuti speciali pericolosi e non, compresi i prodotti farmaceutici di bordo scaduti;
- c) Il ritiro di morchie, emulsioni oleose, residui di sentina e acque nere biologiche;
- d) Il trattamento di sterilizzazione dei rifiuti alimentari e dei rifiuti zootecnici di bordo delle unità provenienti dall'estero, di cui all'art. 7 ultimo comma del presente Regolamento;
- e) Il trasporto presso centri autorizzati di smaltimento e/o recupero dei rifiuti e delle sostanze di cui ai precedenti punti a), b), c) e d).

12.3 Le ditte autorizzate a svolgere il servizio di raccolta dei rifiuti e dei residui del carico devono registrare su un apposito registro i seguenti dati:

- 1) Nome, bandiera, e Ufficio di iscrizione della nave richiedente;
- 2) Data e ora di raccolta;
- 3) Quantità e qualità dei rifiuti raccolti, secondi i codici CER;
- 4) Data e ora di avvio dei rifiuti allo smaltimento ad impianto autorizzato;
- 5) Indicazione dell'impianto di cui sopra;
- 6) Targa e modello degli autoveicoli impiegati nell'attività di raccolta e trasporto;
- 7) Numero della "bolla ecologica".

12.4 La ditta incaricata, prima del ritiro dei rifiuti da bordo, dovrà accertarsi che l'unità navale sia stata ammessa a libera pratica sanitaria.

12.5 Dovranno inoltre essere rispettate tutte le disposizioni di security continuative o temporanee che l'Autorità Marittima ritenesse di dover impartire.

## **Articolo 13**

### **(Tariffe)**

13.1 Le tariffe per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti di bordo saranno rese pubbliche a cura delle Ditte interessate, mediante comunicazione annuale all'Autorità Marittima competente.

13.2 L'art. 8 del D. Lgs. n. 197/2021 prevede che gli oneri relativi agli impianti ed ai servizi portuali di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi, diversi dai residui del carico, devono essere coperti da tariffa a carico delle navi che approdano nel porto.

13.3 I criteri di strutturazione tariffaria sono riportati nel medesimo articolo 8 del decreto, nonché nell'Allegato IV della stessa norma. In particolare, in considerazione della tipologia di traffico marittimo che interessa i porti soggetti alla presente pianificazione, gli elementi essenziali di cui tener conto nella determinazione dei livelli tariffari sono:

- a) Nel caso di pescherecci ed unità da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri, dovrà essere definita una tariffa non correlata alla quantità di rifiuti conferiti;
- b) In qualunque caso, al fine di prevedere l'incentivo massimo per il conferimento dei rifiuti di cui all'allegato V della convenzione Marpol, diversi dai residui del carico, non si impone alcuna tariffa diretta, allo scopo di garantire un diritto di conferimento senza ulteriori oneri basati sul volume dei rifiuti conferiti.

13.4 Tali tariffe verranno corrisposte alle ditte affidatarie o incaricate del servizio da parte dei Comuni competenti per territorio.

13.5 Tali criteri dovranno essere utilizzati da parte delle imprese partecipanti alla gara per l'affidamento, mediante concessione, del servizio di gestione dei rifiuti, per la predisposizione dell'offerta economica, la quale sarà supportata da apposito piano economico e finanziario recante il costo presunto del servizio (spese generali e utile d'impresa compresi) nonché le tariffe che verranno applicate all'utenza.

## **Articolo 14**

### **(Isola del porto)**

14.1 I comandanti ed i conduttori/capibarca delle unità da diporto e da pesca non rientranti nel campo di applicazione di cui all'art. 3 del presente Regolamento, oltre alle modalità previste agli articoli 10 e 11 precedenti, potranno conferire gli oli esausti, le batterie al piombo esaurite, i rifiuti piombosi, i filtri e le lattine d'olio vuote presso le isole ecologiche, eventualmente esistenti, secondo le modalità e gli orari di conferimento che saranno resi pubblici dal soggetto gestore.

14.2 Qualora l'isola del porto venga affidata in gestione al concessionario di approdi turistici/darsene/pontili, lo stesso dovrà esibire copia del contratto con la ditta autorizzata per la gestione dei rifiuti provenienti dalle imbarcazioni da diporto e da pesca.

14.3 Il prelievo, lo svuotamento e l'asporto dei contenitori esistenti presso le isole ecologiche sono a carico della rete di raccolta, mediante ditte mandatarie, del Consorzio nazionale per la gestione. Raccolta e trattamento degli oli minerali usati (CONOU) e del Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo e dei rifiuti piombosi (COBAT), i quali comunicheranno la frequenza del servizio di cui sopra.

14.4 Sarà cura dei Comuni competenti dare immediata comunicazione dell'approvazione del presente piano ai Consorzi sopra indicati al fine dell'installazione delle isole ecologiche che si renderanno necessarie e disponibili per i porti di cui al precedente articolo 2.

## **Articolo 15**

### **(Norme finali)**

15.1 Il presente Regolamento costituisce piano locale di raccolta e gestione dei rifiuti e dei residui del carico provenienti dalle navi nell'ambito dei porti di Villa San Giovanni (porticciolo turistico), Scilla e Bagnara Calabria, e viene trasmesso ai competenti Organi regionali per le valutazioni di competenza in ordine all'articolo 19 del D.Lgs. 152/2006 e costituisce integrazione, per gli aspetti relativi alla gestione, al piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del medesimo decreto legislativo.

15.2 Il presente Piano viene, altresì, trasmesso ai competenti Comuni per lo svolgimento delle procedure di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, a mente dell'articolo 5, comma 4, del D.Lgs. 197/2021.

15.3 Il Piano verrà aggiornato, se ritenuto necessario, ogni cinque anni e, comunque, in presenza di significativi cambiamenti operativi nella gestione dei porti.

**FORMATO STANDARD DEL MODULO DI NOTIFICA ANTICIPATA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA**

Notifica del conferimento dei rifiuti a: *[inserire il nome del porto di destinazione di cui all'articolo 6 dell' direttiva (UE) 2019/883]*

**Il presente modulo deve essere conservato a bordo della nave insieme al registro degli idrocarburi, al registro dei carichi, al registro dei rifiuti solidi o al piano di gestione dei rifiuti, come prescritto dalla convenzione MARPOL.**

**1. DATI DELLA NAVE**

1.1. Nome della nave:		1.5. Proprietario o operatore:		
1.2. Numero IMO:		1.6. Lettere o numero di identificazione: Numero MMSI (identificativo del servizio mobile marittimo):		
1.3. Stazza lorda:		1.7. Stato di bandiera:		
1.4. Tipo di nave:	Petroliera Nave da carico di altro tipo	Chimichiera Nave passeggeri	Portarinfuse Ro-ro	Container Altro (specificare)

**2. DATI RELATIVI AL VIAGGIO E AL PORTO**

2.1. Luogo/nome del terminal:		2.6. Ultimo porto in cui sono stati conferiti i rifiuti:		
2.2. Data e ora di arrivo:		2.7. Data dell'ultimo conferimento:		
2.3. Data e ora di partenza:		2.8. Porto di conferimento successivo:		
2.4. Ultimo porto e paese di scalo:		2.9. Persona che presenta il presente modulo (se diversa dal comandante):		
2.5. Porto o paese successivo di scalo (se noto):				

**3. TIPO E QUANTITATIVO DI RIFIUTI E CAPACITÀ DI STOCCAGGIO**

Tipo	Rifiuti da conferire (m <sup>3</sup> )	Massima capacità di stoccaggio dedicata (m <sup>3</sup> )	Quantitativo di rifiuti trattenuti a bordo (m <sup>3</sup> )	Porto in cui saranno conferiti i rifiuti restanti	Quantitativo stimato di rifiuti che sarà prodotto tra la notifica e il successivo scalo (m <sup>3</sup> )

MARPOL allegato I — Idrocarburi					
Acque oleose di sentina					
Residui oleosi (fanghi)					
Acque oleose di lavaggio delle cisterne					
Acque di zavorra sporche					
Fanghi e residui di lavaggio delle cisterne					
Altro (specificare)					
Tipo	Rifiuti da conferire (m <sup>3</sup> )	Massima capacità di stoccaggio dedicata (m <sup>3</sup> )	Quantitativo di rifiuti trattenuti a bordo (m <sup>3</sup> )	Porto in cui saranno conferiti i rifiuti restanti	Quantitativo stimato di rifiuti che sarà prodotto tra la notifica e il successivo scalo (m <sup>3</sup> )
MARPOL allegato II — Sostanze liquide nocive (NLS) <sup>1</sup>					
Sostanza di categoria X					
Sostanza di categoria Y					
Sostanza di categoria Z					
OS – Altre sostanze					
MARPOL allegato IV — Acque reflue					
MARPOL allegato V — Rifiuti solidi					
A. Plastica					
B. Rifiuti alimentari <sup>2</sup>					
C. Rifiuti domestici (ad esempio prodotti di carta, stracci, vetro, metallo, bottiglie, vasellame ecc.)					
D. Olio da cucina					
E. Ceneri prodotte dagli inceneritori					

<sup>1</sup> Indicare la designazione ufficiale di trasporto della sostanza liquida nociva coinvolta.

<sup>2</sup> Indicare i quantitativi specificando la provenienza (UE o Extra-UE)

F. Rifiuti operativi					
G. Carcasse di animali					
H. Attrezzi da pesca					
I. Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche					
J. Residui del carico <sup>3</sup> (dannosi per l'ambiente marino)					
K. Residui del carico <sup>4</sup> (non dannosi per l'ambiente marino)					
MARPOL allegato VI — Relativo all'inquinamento atmosferico					
Sostanze che riducono lo strato di ozono e attrezzature che contengono tali sostanze <sup>5</sup>					
Residui della depurazione dei gas di scarico					
Altri rifiuti, non disciplinati dalla convenzione MARPOL					
Rifiuti accidentalmente pescati					

Note

1. Tali informazioni devono essere usate per i controlli da parte dello Stato di approdo (PSC) e per altri scopi connessi con le ispezioni.
2. Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte, salvo nel caso in cui la nave sia esentata a norma dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2019/883

---

<sup>3</sup> Può trattarsi di stime. Indicare la designazione ufficiale di trasporto del carico secco. <sup>4</sup> Può trattarsi di stime. Indicare la designazione ufficiale di trasporto del carico secco. <sup>5</sup> Derivanti dalle normali attività di manutenzione a bordo.